**Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione**

**Interventi volti a favorire la ripresa produttiva ed il rafforzamento**

**delle filiere produttive regionali**

**AVVISO PUBBLICO**

**RICETTIVITA' ALBERGHIERA**

**(Aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise**

**FAC SIMILE POLIZZA FIDEIUSSORIA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE**

**SCHEMA DI FIDEIUSSIONE**

La presente garanzia dovrà essere rilasciata da:

1. Banche autorizzate ad operare in Italia, iscritte nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia [consultabile sul sito della Banca d’Italia al seguente indirizzo: [https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#](https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html)]; **oppure**
2. Compagnia assicuratrice iscritta al RUI (*Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi*), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento [l’elenco delle compagnie assicuratrici di cui al presente punto 2. è consultabile sul sito dell’IVASS al seguente indirizzo: <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi...imprese-LmhQ> - Sezione I, per le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, e Elenco I in appendice all’Albo per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento]

**Le clausole inserite nel presente schema di polizza non possono essere modificate né la loro efficacia può essere subordinata o condizionata rispetto ad altre previsioni contrattuali, pena la non accettazione da parte di Sviluppo Italia Molise della polizza presentata ed il conseguente diniego alla erogazione dell’anticipo.**

**La validità della garanzia è in ogni caso subordinata al parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte di Sviluppo Italia Molise S.p.A.** che si intende tacitamente rilasciato trascorsi 15 giorni dal ricevimento del documento fideiussorio (Cfr. Articolo 12, commi 1, lettera a), dell’Avviso Pubblico “Ricettività alberghiera”).

Spett.le

Agenzia regionale per lo sviluppo del Molise Sviluppo Italia Molise S.p.A.

Via Nazario Sauro, 1

86100 Campobasso

sviluppoitaliamolise@legalmail.it

**Oggetto**: Fideiussione/polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_a favore dell’Agenzia regionale per lo sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. a garanzia dell’anticipazione a valere sulle agevolazioni concesse alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ai sensi dell’Avviso Pubblico “Avviso Pubblico “Ricettività Alberghiera (Aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise)” - approvato con Disposizione del Direttore di Sviluppo Italia Molise S.p.A. n. 131 del 26/11/2021 – Disciplinare di concessione sottoscritto in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

1. l’Agenzia regionale per lo sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. (in seguito indicata per brevità Sviluppo Italia Molise S.p.A.) società a socio unico, con sede legale in Campobasso, Via Nazario Sauro n. 1, capitale sociale Euro 3.562.024,72 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Campobasso n. 00852240704, è il soggetto deputato all’avvio e all’attuazione della misura “Interventi volti a favorire la ripresa ed il rafforzamento delle filiere produttive regionali”, ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. il cui schema è stato approvato con la Deliberazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n 162 del 16 novembre 2021. L’intervento è attuato, in particolare, dall’Avviso Pubblico “Ricettività Alberghiera (Aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise)” approvato con disposizione del Direttore di Sviluppo Italia Molise S.p.A. n. 131 del 26/11/2021, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione di agevolazioni;
2. in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato stipulato un “Disciplinare degli Obblighi” tra Sviluppo Italia Molise S.p.A., nella suddetta qualità di attuatore dell’intervento, e l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_), capitale sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ interamente versato/versato (se dovuto) per Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione del registro delle imprese di (se dovuto) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (se dovuto) n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di destinataria e beneficiaria delle agevolazioni (in seguito indicata per brevità “Contraente”) come da Disciplinare sottoscritto;
3. ai termini ed alle condizioni previsti nel “Disciplinare degli Obblighi” è stato concesso al “Contraente” un contributo a fondo perduto fino all’importo massimo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione, da parte del “Contraente”, del programma di investimenti meglio individuato nel medesimo “Disciplinare degli Obblighi”;
4. Sviluppo Italia Molise S.p.A. potrà procedere alla revoca delle agevolazioni concesse secondo le disposizioni contenute nel “Disciplinare degli Obblighi” e, laddove non previste da specifica normativa, richiamandosi in particolare l’Avviso Pubblico “Ricettività alberghiera” nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca di agevolazioni pubbliche;
5. In conformità a quanto previsto dal “Disciplinare degli Obblighi” ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Avviso Pubblico “Ricettività alberghiera”, la prima quota di agevolazione, di importo non superiore al 40% (quaranta percento) delle agevolazioni concesse, può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore di Sviluppo Italia Molise S.p.A.*,* d'importo pari alla somma da erogare, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal “Disciplinare degli obblighi” di cui al punto b) che precede;
6. il “Contraente” intende richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l’importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_, pari al \_\_\_\_\_\_\_\_ (max 40%) dell’importo di agevolazione concessa, secondo le condizioni ed i termini indicati dalla normativa, dall’Avviso pubblico e dal “Disciplinare degli Obblighi”;
7. alle garanzie prestate nell’ambito di iniziative di concessione di agevolazioni pubbliche di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii;
8. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto a “Sviluppo Italia Molise S.p.A.*”*, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
9. la Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara di ben conoscere il “Disciplinare degli obblighi” e tutti i suoi allegati per averne ricevuto copia e preso visione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO**

la sottoscritta Banca/ Società di assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Società”) con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed iscritta all’albo/registro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (documento identità tipo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciato in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_) nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; casella di P.E.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, valida per tutte le comunicazioni afferenti al presente atto, dichiara di prestare fideiussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, nell’interesse del “Contraente” e a favore di “Sviluppo Italia Molise S.p.A.”per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa fino a concorrenza dell’importo di Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ corrispondente al \_\_\_\_\_\_\_ (max 40%) delle agevolazioni concesse per la realizzazione del programma di spesa ammesso alle agevolazioni ed allegato al “Disciplinare degli obblighi”, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella di effettivo rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente, ai termini e alle condizioni di cui alle premesse, la restituzione alla società “Sviluppo Italia Molise S.p.A.**”** della somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella di effettivo rimborso.

**ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a:

[ ]  48 (quarantotto) mesi *per i programmi di riqualificazione e/o ampliamento di strutture ricettive*

[ ]  60 (sessanta) mesi, *per i programmi di avvio di nuove strutture ricettive.*

a far data dalla sottoscrizione della stessa, e comunque fino allo svincolo formale da parte di Sviluppo Italia Molise S.p.A. La garanzia sarà svincolata da Sviluppo Italia Molise S.p.A. alla data in cui sarà verificata la completa realizzazione del programma di spesa (investimenti e costi connessi all’avvio dell’attività) e l’assenza di cause e/o fatti determinanti la revoca del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. La “Società” non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia fideiussoria né potrà eccepire il mancato pagamento di eventuali premi da parte del contraente.

**ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di “Sviluppo Italia Molise S.p.A.*”*, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta richiesta cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da “Sviluppo Italia Molise S.p.A.”a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società”, così come risultante in epigrafe, o tramite Raccomandata A/R.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 c.c.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito comprensivo di interessi e spese, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal 31° (trentunesimo) giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

**ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

1. se Banca di essere iscritta all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

**ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETÀ”**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante in epigrafe.

**ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Campobasso.

|  |  |
| --- | --- |
|  | La “Società” |
|  | Firma |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia);

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo);

Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce);

Art. 4 – (Inefficacia di clausole limitative alla garanzia);

Art. 5 – (Requisiti soggettivi);

Art. 6 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”);

Art. 7 – (Foro Competente).

|  |  |
| --- | --- |
|  | La “Società” |
|  | Firma |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |